

Massima n. 27724

Titolo

Rilevanza della questione - Valutazione del rimettente - Ritenuta omissione - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.

Testo

Risulta priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato per avere il rimettente omissivo qualsiasi valutazione circa la rilevanza della questione. Poiché il caso di specie concerne un giudizio di appello nel quale la difesa dell'imputato ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il proscioglimento del minore ex art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, la questione è comunque rilevante, in quanto da una eventuale pronuncia di accoglimento discende la possibilità per la Corte di appello di entrare nel merito del gravame.

Massima n. 27725



Titolo

Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto - Possibilità di pronuncia solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo, e non in dibattimento - Carezza di ragionevole giustificazione in contraddizione con l'esigenza di una decisione più favorevole all'imputato e più adeguata alla natura del fatto - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altra censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo. Infatti il principio secondo cui deve comunque essere adottato, a tutela dell'imputato minorenne, la formula di proscioglimento più favorevole, rende irragionevole limitare l'istituto in questione - originariamente introdotto con l'obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale - alle fasi iniziali del procedimento e non consentirne l'operatività anche nel dibattimento, qualora gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento emergano solo in quella fase, ovvero l'imputato non abbia potuto essere prosciolto per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare. - L'art. 27 del d.P.R. 448/1988, nella sua formulazione originaria, venne dichiarato illegittimo per eccesso di delega con la citata sentenza n. 250/1991. - La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. - V. anche citate sentenze n. 433/1997